

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 142

## PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato CALDEROLI

Disciplina del lavoro interinale

*Presentata il 9 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il lavoro interinale nasce — come semplice ipotesi, in Italia, come realtà, in tutte le economie avanzate — per fare fronte alle esigenze di flessibilità dinanzi alle quali si trovano le imprese, e soprattutto le più piccole.

In mercati del lavoro ingessati da contratti nazionali e da legislazioni che intralciano in mille modi l'autonomia decisionale di imprenditori e dipendenti e che comprimono la libertà di accordo consensuale, le imprese spesso non sono in condizione di poter cogliere molte opportunità « temporanee », dato che la loro capacità produttiva è insufficiente e che l'assunzione per brevi periodi di personale è proibita, ostacolata o scoraggiata. Da qui, dunque, l'idea di enti speciali in grado di offrire lavoro temporaneo ad imprese che ne facciano richiesta.

L'esigenza di veder sorgere « agenzie di lavoro interinale » non è avvertita soltanto dalle imprese, ma pure da chi, avendo

perso un lavoro stabile, cerca opportunità lavorative anche limitate nel tempo oppure — perché studente o casalinga — non è interessato ad essere assunto ma desidera avere entrate autonome rispetto ai genitori o al marito.

In questa situazione, un'azienda che è in grado di ottenere un ordine d'acquisto molto interessante ma che non è in condizione di soddisfare da sola questa richiesta, tramite il lavoro interinale può riuscire a reperire lavoro per un periodo temporaneo: anche soltanto di pochi giorni.

Se nel nostro Paese, come altrove, le ipotesi di dare un quadro legale al lavoro interinale sono sorte per rendere più flessibile il mercato ed introdurre elementi di liberalizzazione, sarebbe allora davvero contraddittorio immaginare una normativa su questo tema che imponga una lunga serie di vincoli e limitazioni.

A parere dei proponenti non appare ragionevole prefigurare — come qualcuno

ha fatto — che le imprese destinate a prestare lavoro debbano avere un capitale sociale minimo di notevole consistenza, che debbano versare depositi cauzionali di svariate centinaia di milioni, che possano prestare lavoro soltanto per periodi superiori ai tre o ai sei mesi, che debbano necessariamente assumere il personale che devono poi offrire a questa o quella azienda (senza la possibilità di legarlo, ad esempio, con semplici contratti di collaborazione), che debbano inserirsi solamente nel settore del lavoro qualificato e così via. Imporre tutto questo significherebbe porre le premesse per una legge inutile, che affosserebbe il lavoro interinale ancora prima che esso veda la luce.

In particolare, va sottolineato come quasi nessuna impresa artigianale o commerciale si trovi nell'interesse e nelle condizioni di voler acquisire un dipendente per un periodo troppo lungo, intorno ai sei mesi o addirittura all'anno: nelle micro-imprese, infatti, il lavoro è programmato mensilmente ed il mercato conosce tante e tali evoluzioni che « assumere » un lavoratore anche soltanto per tre mesi può diventare un pessimo affare. Con una legislazione come quella che qualche sindacalista vorrebbe introdurre in Italia, un'impresa che voglia affittare un lavoratore per un mese o una settimana non potrà farlo, con il risultato che essa perderà l'affare ed il lavoratore — invece che lavorare almeno pochi giorni — resterà a casa improduttivo e senza alcun reddito.

Una normativa che nascesse sotto il segno di nuovi vincolismi e per introdurre ulteriori rigidità avrebbe un unico risultato immediato: condurre alla cancellazione di quelle cooperative che — pur con molta apprensione ed in condizioni di incertezza legislativa — operano sul mercato, offrendo opportunità di lavoro e di guadagno a tanti lavoratori che, diversamente, ingrosserebbero l'esercito dei disoccupati o sarebbero costretti a muoversi nella giungla del lavoro nero. Va sottolineato che soltanto nella provincia di Brescia vi sono circa mille persone (tra cui anche molti ex-drogati o persone in qualche modo emarginate) che hanno trovato un'occupazione

stabile e remunerativa in queste cooperative.

Se si dovessero obbligare le imprese che gestiscono il lavoro interinale ad assumere i lavoratori che esse poi affittano, si toglierebbe ogni opportunità a tutti coloro (studenti, ad esempio) che in molti casi sono interessati unicamente a rapporti di collaborazione occasionale, per breve tempo e soltanto in certi periodi dell'anno. In questo modo, altro lavoro verrebbe perso ed altre opportunità verrebbero cancellate dal dirigismo incompetente e presuntuoso di legislatori estranei al mondo del lavoro ed ai veri bisogni dei cittadini.

Tra i vari orientamenti che dominano il dibattito, tutti contraddistinti da una logica statalista e dirigista, ce n'è uno — tra l'altro — che vorrebbe limitare l'affitto di lavoro a quelle mansioni non ricoperte da nessun dipendente dell'impresa bisognosa di nuovi lavoratori. Ma in questo modo verrebbe ad essere vanificato uno degli obiettivi fondamentali che l'introduzione del lavoro interinale mira a raggiungere.

La sensazione è che in molte proposte vi sia il permanere di uno statalismo ideologico e primitivo, mentre altre sono caratterizzate da un sindacalismo centralista il quale mira a mantenere il mondo del lavoro sotto uno stretto controllo politico, impedendo quella liberalizzazione che sola può produrre nuovo lavoro. Non si può escludere, d'altra parte, che i sindacati (dopo aver abbandonato la « linea del Piave » di un'opposizione pregiudiziale e vetero-marxista dinanzi ai progetti di lavoro interinale) puntino ora a gestire in prima persona questo settore, in modo tale da mettere una sorta di « pedaggio » per le imprese e per i lavoratori.

Taluni orientamenti sindacali in merito alla riforma del collocamento, un ambito non troppo distante da quello del lavoro interinale, non lasciano presagire niente di buono. Ma è importante che chi crede nella libertà di mercato abbia il coraggio e la lucidità necessari a contrastare progetti tanto funesti.

Proprio a tale fine, la presente proposta di legge cerca di individuare una linea il più possibile coraggiosa ed in sintonia con

la filosofia liberista che dovrebbe ispirare il nuovo corso politico del Paese.

L'articolo 1 — che nella forma richiama l'articolo 41, primo comma, della Costituzione — indica lo spirito generale della norma, che per la prima volta vuole permettere la nascita di imprese che affittano lavoro ad altre aziende dell'industria, dell'agricoltura o dei servizi.

L'articolo 2 evidenzia quali sono i compiti essenziali delle « agenzie di lavoro interinale », mentre gli articoli 3 e 4 legalizzano la più ampia varietà di rapporti tra il lavoratore e le agenzie: assunzione a tempo parziale o collaborazione esterna, sottolineando che queste imprese di tipo nuovo sono inquadrare all'interno dell'artigianato e nel momento in cui iniziano ad operare hanno sei mesi di tempo per informare della loro esistenza l'Ispettorato regionale del lavoro ed il sindaco del comune competente per territorio.

L'articolo 5 afferma che il contratto tra l'agenzia di lavoro interinale e l'impresa che riceve manodopera deve essere stipulato per iscritto ed indica i criteri indispensabili da seguire per siglare tali accordi.

L'articolo 6 stabilisce che l'agenzia di lavoro interinale:

a) corrisponde, durante i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti dell'impresa

utilizzatrice (senza diritto al mantenimento di tale trattamento al termine del periodo);

b) assicura i propri dipendenti contro gli infortuni;

c) è esonerata dalle assunzioni obbligatorie e dall'obbligo di riserva del 12 per cento delle assunzioni di cui all'articolo 25 della legge n. 233 del 1991.

L'articolo 7 indica alcuni requisiti fondamentali che devono essere rispettati da chi dirige le agenzie di lavoro interinale, mentre l'articolo 8 dichiara nulle le clausole dei contratti collettivi nazionali che precludano o ostacolino la conclusione di un contratto di lavoro interinale.

L'articolo 9 conferma la validità del distacco tra imprese non esercenti l'attività di fornitura di manodopera, così come definito dalla giurisprudenza della Cassazione sulla base della normativa vigente.

L'articolo 10, infine, sgombra il campo dalle incertezze applicative che potrebbero derivare dal mantenimento della disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 e prevede un'ammenda fino a 1 milione di lire nel caso in cui l'attività di agenzia di lavoro interinale sia esercitata da imprese non in regola con le disposizioni contenute nella proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'istituzione di agenzie di lavoro interinale, imprese economiche private fornitrici di manodopera ad altre imprese è libera.

### ART. 2.

1. Le agenzie di lavoro interinale:

a) reclutano e selezionano i lavoratori che ad esse si rivolgono;

b) forniscono lavoratori per un tempo determinato ai datori di lavoro che ne facciano richiesta.

### ART. 3.

1. I lavoratori possono essere reclutati e selezionati dalle agenzie di lavoro interinale sia tramite assunzione, a tempo pieno o tempo parziale, sia tramite un rapporto di collaborazione esterna di tipo occasionale e non continuativo. Le agenzie hanno facoltà di gestire e coordinare il personale da comandare presso i datori di lavoro anche con contratto a tempo determinato, che può essere rinnovato in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto può essere risolto per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, sempreché tale recesso sia comunicato in tempo utile.

### ART. 4.

1. Le agenzie di lavoro interinale devono essere iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in un apposito elenco e sono inquadrare, anche ai fini delle assicurazioni sociali

obbligatorie per i lavoratori dipendenti, nell'albo delle imprese artigiane, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

2. Le agenzie di lavoro interinale possono essere costituite anche in forma cooperativa.

3. Dall'atto della costituzione, le agenzie hanno tre mesi di tempo per comunicare la propria esistenza all'Ispettorato regionale del lavoro nella cui competenza territoriale è situata la sede operativa principale ed al sindaco del comune in cui la stessa sede si trova.

#### ART. 5.

1. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra le agenzie di lavoro interinale e le imprese bisognose di manodopera per un periodo definito di tempo deve essere stipulato per iscritto e deve riportare:

a) l'inquadramento e le mansioni del lavoratore;

b) il luogo di lavoro e la data di inizio dell'impiego;

c) i giorni o le ore di durata dell'impiego ed il suo termine;

d) l'orario di lavoro giornaliero;

e) la retribuzione che il datore di lavoro deve corrispondere all'agenzia di lavoro interinale;

f) le date di pagamento della retribuzione.

2. L'inosservanza della forma scritta determina la nullità del contratto. Tale nullità è dichiarata dal pretore in funzione di giudice del lavoro, competente ai sensi dell'articolo 413 del codice di procedura civile.

#### ART. 6.

1. Le agenzie di lavoro interinale:

a) sono tenute a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una

retribuzione oraria non inferiore a quella spettante ai dipendenti con pari qualifica dell'impresa utilizzatrice; tale retribuzione non costituisce oggetto della garanzia di cui all'articolo 2103 del codice civile;

b) sono tenute ad assicurare i lavoratori comandati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni; tale assicurazione si deve riferire esclusivamente al periodo lavorativo;

c) sono esonerate dall'obbligo di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e non sono assoggettate all'onere di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### ART. 7.

1. Gli amministratori delle agenzie, i direttori generali ed i legali rappresentanti delle agenzie di lavoro interinale non devono aver riportato condanne, né essere stati sottoposti alle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

#### ART. 8.

1. Sono nulle le previgenti clausole dei contratti collettivi nazionali che precludano o ostacolino la conclusione di un contratto concernente lavoratori temporanei ai sensi della presente legge.

#### ART. 9.

1. Oltre che dalle imprese indicate all'articolo 1, il distacco di propri dipendenti

presso altri datori di lavoro può essere liberamente effettuato anche da imprese di altra natura, sempreché sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante a che propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

ART. 10.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sono abrogati.

2. Chiunque utilizzi, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 9, lavoratori forniti da soggetti non abilitati ai sensi della presente legge all'esercizio di fornitura di mere prestazioni di lavoro, è punito con l'ammenda fino a lire 1 milione per ciascun lavoratore interessato. La stessa pena si applica al soggetto non abilitato che abbia effettuato la fornitura.

